



# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

## PROVINCIA DI VARESE

Sede: Via E. de Amicis, 7 - 21011 Casorate Sempione - Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093 - P.I. 00341710127  
web: <http://www.comune.casoratesempione.va.it/> - e-mail [protocollo@comune.casoratesempione.va.it](mailto:protocollo@comune.casoratesempione.va.it) PEC [casoratesempione@legalmail.it](mailto:casoratesempione@legalmail.it)

---

**ORIGINALE**

### ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n.32 del 15/10/2020

**OGGETTO: ORARIO E MODALITA' DI APERTURA DEL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. TOSCANINI" DI CASORATE SEMPIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID 19.**

Premesso che l'anno 2020 ha visto, a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19, a partire dal 24 febbraio, la chiusura per decreto di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che, solamente a partire dal mese di settembre 2020, è stato possibile riprendere l'attività didattica con tutte le necessarie cautele e precauzioni, volte ad assicurare la prevenzione della diffusione del contagio;

Considerato altresì che il primo strumento di prevenzione è quello di assicurare il necessario distanziamento sociale e la limitazione dei contatti tra tutti gli studenti ed i loro accompagnatori;

Constatato che la Dirigenza Scolastica ha individuato percorsi di accesso differenziati alla Scuola Primaria "Milite Ignoto" che espongono gli alunni più piccoli ad un pericoloso ingresso ed uscita sulla Via E. De Amicis, dove non è disponibile un'adeguata area di stazionamento e d'attesa;

Appurato che, prima dell'apertura del portone della scuola, si determina la presenza concentrata degli alunni e dei rispettivi accompagnatori nell'area antistante alla scuola e sul marciapiede a lato della strada, presenza che pertanto è fonte di possibile pregiudizio dell'incolumità degli alunni stessi, nonché alla sicurezza stradale, ma soprattutto possibile fonte di pericolo di contagio, in considerazione dell'emergenza pandemica da Covid-19, a causa del mancato distanziamento sociale;

Considerato quindi che per quanto dinanzi riportato, allo stato attuale, i bambini più piccoli ed i loro accompagnatori stazionano, prima dell'orario di ingresso all'istituto ed in attesa dell'uscita, sulla Via E. De Amicis, in assenza di adeguata sicurezza stradale ed ove è difficile garantire il corretto distanziamento sociale;

Rilevato che risulta impossibile procedere alla chiusura, durante gli orari di ingresso ed uscita scolastica, della citata strada, a causa delle gravi ripercussioni

che ne deriverebbero sulla sicurezza stradale dell'intero centro cittadino e della carenza di operatori di polizia locale;

Dato atto della presenza di ampio cortile interno che collega gli edifici ospitanti la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, l'accesso al quale consentirebbe di risolvere il problema di cui sopra ed, in particolare, il mancato distanziamento sociale e l'incolumità degli studenti e dei loro accompagnatori;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover consentire ad alunni e accompagnatori di entrare nel cortile interno che collega gli edifici scolastici in argomento, allo scopo di migliorarne le condizioni di sicurezza ed al fine di risolvere una situazione di salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto che sussistono i requisiti della contingibilità ed urgenza in quanto trattasi di situazioni impreviste ed imprevedibili collegate, sotto il profilo giuridico e fattuale, direttamente alla necessità di garantire l'incolumità degli alunni e dei rispettivi accompagnatori ed alla possibilità che gli stessi possano accedere in maniera ordinata e secondo le disposizioni di distanziamento nei locali scolastici ovviando quindi al generarsi di pericoli per l'incolumità degli interessati;

Evidenziato che per tutto il periodo di durata della pandemia, a cui direttamente od indirettamente si riferiscono le misure assunte con il presente provvedimento, e nelle fasce orarie sottoindicate lo spazio adibito a cortile è da intendersi assimilato a tutti gli effetti al regime degli spazi ed aree pubbliche;

Evidenziato che l'efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata a tutta la durata del periodo pandemico Covid-19;

Rilevata, quindi, la necessità di procedere in tal senso, dichiarando area pubblica l'ampio cortile di collegamento e condivisione tra l'Istituto Comprensivo "A. Toscanini" e la Scuola Primaria "Milite Ignoto" dalle ore 7:45 alle ore 08:30 e dalle ore 15:40 alle ore 16:30;

Dato atto che l'apertura anticipata dei cancelli in assenza di sorveglianza non determina aggravio delle Responsabilità dell'Amministrazione o del Sindaco, lasciando invariata la responsabilità di sorveglianza da parte delle famiglie dei minori;

Considerato che questa decisione non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, in particolare l'art. 54, comma 4;

Visto il Decreto Legislativo 285/1992;

Visto il Codice Civile;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa esposte:

- Di assimilare, dalla data del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza pandemica da Covid 19, o dall'adozione di misure ordinarie che valgano a porre termine alla situazione di pericolo sopra evidenziata,

negli orari e per il cortile di collegamento e condivisione delle scuole in premessa descritte, a qualsiasi altro spazio pubblico;

- Di disporre l'apertura del cancello dell'Istituto Comprensivo "A: Toscanini" di Piazza Trattati di Roma 1957, dalle 7:45 alle ore 08:30 e dalle ore 15:40 alle ore 16:30 per la finalità di cui alla presente Ordinanza e fatta salva l'esigenza di apertura con orari diversi per quanto attiene gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado;
- Di confermare la responsabilità di sorveglianza delle famiglie o di coloro che accompagnano il minore;
- Di stabilire che l'apertura e la chiusura del cancello in argomento, nel rispetto degli orari fissati, dovrà avvenire da parte del personale scolastico;
- •Di dare atto che l'efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata a tutta la durata del periodo pandemico (Covid19) o dall'assunzione di ordinarie misure che possano in qualche modo risolvere i problemi e le criticità sopra evidenziate.

Il dispositivo della presente Ordinanza sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante idonea informazione.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per l'attuazione, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "A: Toscanini" di Casorate Sempione e, per conoscenza, al Prefetto di Varese;

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare ai fini del rispetto della presente Ordinanza.

La mancata osservanza della presente ordinanza costituisce illecito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R.24 novembre 1971, n.1199).

IL SINDACO  
CASSANI DIMITRI  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.